Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti

(del 23 maggio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

d e c r e t a :

Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento definisce l'onere settimanale d'insegnamento (di seguito onere) dei docenti nominati, incaricati e supplenti a tempo pieno e gli oneri aggiuntivi. L'onere per i docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza.

Docenti delle scuole comunali

Art. 2 [1]L'onere dei docenti di scuole dell'infanzia è di 32 ore nelle sezioni con refezione e di 25 ore e 10 minuti nelle sezioni senza refezione.[1]

[2]L'onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.

[3]Al di fuori di questo onere tutti i docenti comunali:

a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la scuola dell'infanzia;
b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dall'ispettorato.

[4]I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:

a) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dai genitori;
b) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
c) sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della loro sezione;
d) sono tenuti, di regola per non più di mezz'ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell'attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
e) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera secondo le indicazioni della direzione di istituto;
f) nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto. I docenti a metà tempo presenti per l'intero soggiorno devono essere compensati per il tempo eccedente il loro onere di insegnamento calcolato in base a quanto disposto dai cpv. 1 e 2.

[5]I docenti titolari sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni impartite da docenti speciali giusta l'art. 56 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

[6]I docenti contitolari di una sezione sono tenuti a due ore di compresenza in sede indicate nell'orario settimanale allo scopo di coordinare l'attività educativa. Per i contitolari di scuola elementare la prima settimana dell'anno scolastico è svolta di regola interamente in compresenza. Per i contitolari di scuola dell'infanzia la prima settimana dell'anno scolastico, o alternativamente le prime due settimane dell'anno scolastico al mattino oltre ad almeno quattro giorni di refezione, sono svolte di regola interamente in compresenza; la scelta deve essere comunicata tempestivamente alla direzione di istituto.

Docenti delle scuole speciali

Art. 3 [1]L'onere dei docenti di scuola speciale è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.

[2]Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola speciale:

a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica;
b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dalla direzione di istituto;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione.

[1] Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63.

3I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:
a) sono tenuti a partecipare alla sorveglianza delle ricreazioni secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
b) sono tenuti, di regola per non più di mezz'ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell'attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
c) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera.

Docenti di scuola media

Art. 4 1L'onere dei docenti di scuola media è di 25 ore-lezione in generale e di 28 ore-lezione per i docenti di educazione alimentare, di educazione fisica, di educazione musicale, di educazione visiva, di arti plastiche, nonché di amministrazione e tecnica dell'informazione e della comunicazione.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dai docenti di classe e/o richiesti dagli interessati;
e) sono tenuti alla sorveglianza alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa degli allievi secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
f) a titolo facoltativo sono disponibili alla sorveglianza nel ristorante scolastico.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione.

Docenti di scuola media superiore

Art. 5 1L'onere dei docenti di scuola media superiore è di 24 ore-lezione in generale e di 27 ore-lezione per i docenti di educazione fisica, di arti visive e di musica strumentale.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media superiore:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione.

Docenti delle scuole professionali del secondario II

Art. 6 1L'onere dei docenti delle scuole professionali del secondario II è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione:
a) i docenti di educazione fisica, delle materie speciali, della progettazione e delle parti pratiche integrate per i quali l'onere è di 28 ore-lezione;
b) i docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche, per i quali l'onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;
c) i capi laboratorio, per i quali l'onere è di 42 ore-lezione.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole professionali del secondario II:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con le persone in formazione maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione.

Docenti delle scuole specializzate superiori

Art. 7 [1]L'onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione:

a) i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l'onere è di 28 ore-lezione;
b) i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l'onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;
c) i capi laboratorio, per i quali l'onere è di 42 ore-lezione.

[2]Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori:

a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.

Docenti di istruzione religiosa

Art. 8 Per i docenti di istruzione religiosa fanno stato le disposizioni della convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione del 20 aprile 2017. Denominatori per le attività di non insegnamento o le attività particolari

Denominatori per le attività di non insegnamento o le attività particolari

Art. 9[2] Ai fini del saldo orario e del salario, nel contesto del rapporto di nomina o di incarico, le ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari hanno il seguente denominatore unico riferito all'onere a tempo pieno:

Genere di attività di non insegnamento o attività particolari	Denominatore di riferimento					
	Scuole comunali	Scuole medie	Scuole speciali	Scuole medie superiori	Scuole professionali sec. II	Scuole specializzate superiori
abilitazione scuole professionali					25	25
accompagnamento individuale		25	32	24	25	25
alfabetizzazione informatica		25				
assistente scuole comunali	RL	RL	RL	RL	RL	RL
assistenza lavoro di diploma					40	40
attività a favore di terzi		RL	RL	RL	RL	RL
attività corali, teatrali e musica d'insieme				24		
attività parascolastiche		25				
autore d'esame					25	
collaborazione unità dipartimentali*		RL	RL	RL	RL	RL
commissione o gruppi di lavoro interni alla sede*		25	32	24	25	25
consulenza per l'alimentazione	RL	RL	RL	RL	RL	RL
coordinamento stages					25	25
direttore/trice		RL	RL	RL	RL	RL
docente di classe		25	32	24	25	25
docente di laboratorio di didattica disciplinare SUPSI/DFA		24		24		
docente di pratica professionale SUPSI/DFA		25		24		
docente mediatore				24	25	25
docente mentore SUPSI/DFA				24		
esperto di materia scuola media e scuola professionale		24		24	24	24
formazione a distanza				RL	RL	RL
gestione casi difficili	32	25				
ispettorato scuole professionali					RL	RL
lavoro di maturità				24	25	
membro CDD eletto dai docenti		25	32	24	25	25
monte ore*		25	32	24	25	25
ora di classe		25				
preparazione corsi*				24	25	25

[2] Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 28; precedente modifica: BU 2019, 93.

responsabile audiovisivi		25				
responsabile di area/formazione/sezione					25	25
responsabile informatica		25		24	25	25
responsabile laboratorio materie scientifiche		25		24	25	25
responsabile materiale sportivo		25		24	25	25
tutore talenti sportivi				24	25	25
vicedirettore/trice		25	32	24	25	25

RL denominatore in base al rapporto di lavoro
***** dettagli da specificare nella banca dati sotto materie e attività

Variazioni dell'orario per i docenti nominati

Art. 10 [1]Per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina.
[2]Le differenze (saldo orario) sono da compensare rispettivamente da recuperare nel biennio successivo e ad eccezione di quanto previsto all'art. 11 cpv. 2 non sono pagate.

Saldo orario alla fine del rapporto di impiego

Art. 11 [1]Alla fine del rapporto d'impiego il saldo orario del docente è di regola nullo.
[2]Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento.
[3]Nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite le gratifiche per anzianità di servizio ancora valide ma non utilizzate, il rimborso finanziario allo Stato o altre modalità da concordare con l'istanza designata dal Dipartimento.

Rimborso spese per abilitazione scuole professionali

Art. 12 [1]Il rimborso delle spese richiesto ai docenti che hanno beneficiato di una riduzione dell'onere di insegnamento durante lo svolgimento dell'abilitazione presso l'Istituto universitario federale per la formazione professionale, previsto dall'art. 22 della legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, corrisponde al numero di moduli svolti.
[2]Il docente che cessa l'attività di insegnamento per continuare la propria attività professionale presso un altro datore di lavoro o in proprio nei primi 6 anni dopo avere conseguito l'abilitazione è tenuto al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per l'abilitazione e per il salario di cui ha beneficiato per svolgere l'abilitazione in ragione:
– del 90% dopo il primo anno di insegnamento;
– del 70% dopo il secondo anno di insegnamento;
– del 50% dopo il terzo anno di insegnamento;
– del 40% dopo il quarto anno di insegnamento;
– del 30% dopo il quinto anno di insegnamento;
– del 20% dopo il sesto anno di insegnamento.
[3]Se il docente per sua colpa non termina l'abilitazione è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dallo Stato come pure del salario di cui ha beneficiato durante il percorso abilitativo.

Abrogazione

Art. 13 Il regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 14 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2018.

Pubblicato nel BU **2018**, 183.